

Regolamento dell'Associazione ACMI

Indice dei titoli del Regolamento

- I. Costituzione**
- II. Scopo**
- III. Sede Legale**
- IV. Recesso**
- V. Contributi**
 - a. Contributo di iscrizione una tantum
 - b. Quota associativa annuale
 - c. Contributi integrativi
- VI. Attività dell'Associazione**
- VII. Soci**
- VIII. Iscrizione – Recesso – Esclusione**
 - a. Requisiti dell'Associato
 - b. Domanda d'iscrizione
 - c. Perdita della qualità di Socio
 - d. Esclusione
- IX. Obblighi dell'Associato**
 - a. Versamento dei contributi
 - b. Comunicazione del fatturato
 - c. Partecipazione alle attività associative
- X. Esercizio sociale**
- XI. Organi dell'Associazione**
- XII. Assemblea dei Soci Ordinari**
 - a. Partecipazione
 - b. Poteri
 - c. Convocazione
 - d. Validità e maggioranze
 - e. Deleghe

- f. Limitazioni di voto
- g. Presidenza
- h. Registrazione

XIII. Consiglio Direttivo

- a. Composizione
- b. Presidenza e Vice Presidenza
- c. Durata
- d. Compensi
- e. Convocazione
- f. Validità e maggioranza
- g. Poteri
- h. Registrazione

XIV. Revisore Unico

XV. Collegio dei probiviri

XVI. Direttore

XVII. Segretario

XVIII. Comitati Tecnici

- a. Comitati Tecnici

XIX. Sanzioni

- a. Morosità
- b. Difetto nella comunicazione del fatturato
 - 1) Mancata comunicazione
 - 2) Tardiva comunicazione

XX. Scioglimento

XXI. Varie

I. COSTITUZIONE

E' costituita una Associazione fra produttori di:

- porte basculanti;
- porte sezionali;
- portoni a libro e scorrevoli;
- porte rapide;
- rampe di carico;
- serrande

per uso civile e industriale, di ogni tipologia costruttiva ed indipendentemente dal materiale impiegato, nonché dei componenti ed accessori di completamento ed integrazione.

II. SCOPO

L'Associazione, senza fine di lucro, persegue i seguenti obiettivi:

- fornire supporto tecnico agli Enti e Comitati incaricati di emanare e coordinare la normativa tecnica italiana ed europea nel settore;
- promuovere tutte le azioni tendenti a creare e valorizzare l'immagine di professionalità e qualità dei prodotti realizzati e distribuiti dai Soci;
- partecipare, attraverso delegati opportunamente individuati, alle riunioni nazionali ed estere promosse dagli enti normatori italiani ed esteri del settore tecnico di interesse dei Soci;
- mantenere i contatti con Enti Pubblici e Governativi, Laboratori di Prove e Ricerca, Enti Certificatori, italiani e non, preposti ai settori di interesse;
- studiare e stipulare convenzioni con le più opportune strutture, affinché gli Associati possano avvalersi dei servizi più appropriati per il conseguimento delle qualificazioni aziendali necessarie per la produzione e la commercializzazione dei prodotti di interesse, nonché per l'aggiornamento tecnico e normativo di interesse.

L'Associazione potrà aderire ad Organismi nazionali ed esteri aventi scopi analoghi o connessi al proprio, o comunque finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale.

III. SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede nel Comune di Roma, in Via Brenta 13, con possibilità di utilizzare appoggi operativi altrove.

IV. RECESSO

Vedasi articolo VIII.d. dello Statuto.

V. CONTRIBUTI

I contributi che dovranno essere versati da ciascun Socio saranno stabiliti, con le

modalità e i criteri previsti dai successivi titoli V.a. – “Contributo di iscrizione una tantum”, V.b. – “Quota associativa annuale”; V.c. - “Contributi integrativi”.

I contributi dovuti da ciascun Socio sono:

V.a. Contributo di iscrizione una tantum

Il contributo di iscrizione, dovuto “una tantum” all’atto dell’iscrizione, è fissato in € 300.

V.b. Quota associativa annuale

La quota associativa annuale è stabilita in € 3.000,00 per tutte le Aziende associate i cui ricavi (di cui alla voce di bilancio “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”), risultanti nel bilancio dell’anno precedente, risultino uguali o superiori a € 2.000.000.

Qualora detti ricavi risultino inferiori a tale soglia, il contributo verrà calcolato nella misura dell’1/000 degli stessi, con l’obbligo di un contributo minimo annuo pari ad € 1.000,00 da versare in unica soluzione.

L’Azienda Associata che si trovi nelle condizioni di cui al punto precedente, per far valere la riduzione contributiva prevista, è tenuta a trasmettere a inizio anno un’autodichiarazione con la quale attesta di avere un bilancio inferiore ai € 2.000.000 e successivamente - entro il 30 giugno dell’anno in corso - copia dell’ultimo bilancio depositato in CCIAA. Alla emissione della nota debito relativa alla seconda rata si procederà all’eventuale conguaglio del contributo associativo dell’anno in corso.

In caso di mancato invio, la Segreteria ricalcolerà l’importo della quota annua considerando un valore di fatturato ordinario (maggiore o uguale a 2 milioni di €) ed emetterà la nota debito a conguaglio.

La riscossione del contributo associativo di € 3.000,00 verrà effettuata attraverso l’emissione di due note di debito di pari importo:

- la prima a inizio gennaio (con scadenza fine gennaio);
- la seconda a inizio luglio (con scadenza fine luglio);

Nel caso delle Aziende con un fatturato inferiore a € 1.000.000 la prima ed unica rata, del mese di gennaio, sarà pari a € 1.000,00.

Nel caso delle Aziende con un fatturato superiore a € 1.000.000 ma inferiore a € 2.000.000 la prima rata non potrà essere inferiore a € 1.000,00, secondo le scadenze suindicate.

La quota associativa, relativa al primo anno, è in ogni caso calcolata in modo proporzionale al mese di ingresso compreso.

La quota associativa è destinata a coprire tutti i costi fissi generali dell’Associazione di carattere amministrativo, gestionale, fiscale e simili (come, per esempio, i costi per l’amministrazione contabile interna, per la consulenza fiscale, per l’iscrizione alla CCIAA, ad Albi o ad Enti, ecc.).

V.c. Contributi integrativi

I contributi integrativi sono destinati a coprire i costi per le attività di specifico interesse di tutti gli Associati, ove specificamente deliberati e non coperti dalla quota associativa annuale.

I contributi dovuti da ciascun Associato possono essere di pari importo o possono essere - su decisione del Consiglio - calcolati proporzionalmente al fatturato realizzato dal Socio, in Italia e all'estero, con i prodotti che ricadono nell'ambito di competenza dell'attività dell'Associazione.

Ai fini dell'eventuale calcolo della percentuale di ripartizione, per ogni anno sarà fatto riferimento al fatturato prodotto nell'anno precedente.

VI. ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Le attività saranno, di norma, preventivamente deliberate dagli Organi associativi o nelle riunioni dei Comitati Tecnici, su delega del Consiglio Direttivo.

Le delibere assembleari avranno valore per tutti i Soci-

Sono attività stabilmente deliberate fino a diversa decisione assembleare le attività minime indispensabili per:

- l'aggiornamento normativo e legislativo di interesse dei Soci (quali, ad esempio, la partecipazione alle riunioni delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro dell'UNI in Italia);
- il mantenimento dei contatti con gli Enti pubblici e governativi, Laboratori di prova e ricerca, Enti certificatori italiani preposti ai settori di interesse.

VII. SOCI

I Soci possono essere:

- Soci Ordinari;
- Soci Onorari;
- Soci Benemeriti.

VIII. ISCRIZIONE - RECESSO - ESCLUSIONE

VIII.a. Requisiti dell'Associato

Possono aderire all'Associazione come Soci le persone fisiche o giuridiche operanti nel settore di interesse dell'Associazione che non siano assoggettate a procedure concorsuali diverse dal concordato in continuità aziendale.

Aderiscono all'Associazione come Soci Ordinari i costruttori dei manufatti indicati al titolo I. - Costituzione del presente Regolamento, accolti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Aderiscono all'Associazione come Soci Onorari persone fisiche o giuridiche che esplichino o abbiano esplicitato attività di rilievo e/o particolare prestigio tecnico nell'ambito dei settori di interesse dell'Associazione, accolti dall'Assemblea ordinaria dei Soci Ordinari, a maggioranza semplice, su proposta del Consiglio Direttivo.

I Soci Onorari non sono tenuti a corrispondere il contributo di iscrizione, né a corrispondere i contributi annuali.

Aderiscono all'Associazione come Soci Benemeriti persone fisiche o giuridiche desiderose di contribuire allo sviluppo dell'Associazione e al conseguimento dei suoi scopi sociali, che producano domanda in tale senso al Consiglio Direttivo.

I Soci Benemeriti non sono tenuti a corrispondere il contributo di iscrizione, ma corrisponderanno i contributi annuali nella misura che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo, e saranno liberi di integrare, ciascuno indipendentemente, l'entità di tale partecipazione.

VIII.b. Domanda di iscrizione

Chi intende far parte dell'Associazione come socio Ordinario deve far pervenire al Consiglio Direttivo la domanda di adesione compilata in ogni sua parte e versare il contributo d'iscrizione.

Solo al momento dell'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo il richiedente diventa associato, e da tale momento si intende che abbia accettato integralmente lo Statuto associativo e il Regolamento in vigore in quel momento.

L'accoglimento della domanda verrà comunicato al richiedente a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo pec da parte del Presidente del Consiglio Direttivo, o, da parte della segreteria, a mezzo altra mail che l'azienda ha indicato nella domanda di adesione.

Avverso il non accoglimento della domanda, potrà essere fatto ricorso ai probiviri ACMI, il cui lodo in proposito risulterà inappellabile, come da articolo XIV dello Statuto.

In caso di non accoglimento della domanda le somme versate dal richiedente a titolo di contributo di iscrizione saranno restituite.

VIII.c. Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio Ordinario si perde per:

- cessazione o messa in liquidazione dell'attività esercitata al momento dell'iscrizione all'Associazione;
- assoggettamento a procedure concorsuali diverse dal concordato preventivo con continuità aziendale;
- cessazione della persona giuridica;
- recesso e/o esclusione.

La qualità di Socio Onorario si perde per recesso o per delibera dell'Assemblea ordinaria, a maggioranza semplice.

La qualità di Socio Benemerito si perde per recesso o per esclusione.

VIII. d. Esclusione

L'Assemblea può escludere i Soci nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti per essere associato;
- inosservanza degli obblighi derivanti dallo Statuto, dal Regolamento, nonché dalle delibere assembleari;
- contrasto con gli interessi perseguiti dall'Associazione;
- morosità nei versamenti dovuti all'Associazione. I termini di decorrenza della morosità sono definiti dal Regolamento o nella delibera consiliare per la diffida.

IX. OBBLIGHI DELL'ASSOCIATO

IX. a. Versamento dei contributi

Dal momento della comunicazione di accoglimento della domanda il nuovo Associato dovrà provvedere, entro il termine di trenta giorni, al versamento dell'eventuale parte residua del contributo di iscrizione.

I contributi annuali ed integrativi dovranno essere corrisposti nel termine di sessanta giorni dal momento in cui ne viene fatta richiesta, o in quel diverso termine che fosse stabilito da una specifica delibera assembleare, consiliare o di Comitato Tecnico.

IX. b. Comunicazione del fatturato

In caso di versamento di contributi integrativi, il Socio è tenuto a comunicare all'Associazione, entro la data dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio, il fatturato di cui al titolo V.c..

IX. c. Partecipazione alle attività associative

Ogni socio ordinario è tenuto a partecipare agli sforzi destinati a garantire il

raggiungimento degli scopi associativi e ad ottemperare a quanto disposto dalle delibere dell'Assemblea, contribuendo anche alle relative spese.

L'Associato deve pertanto:

- partecipare ad ogni azione promozionale deliberata dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea;
- concorrere al potenziamento ed allo sviluppo di quanto oggetto dell'Associazione;
- consentire all'Associazione i controlli al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi associativi

X. ESERCIZIO SOCIALE

L'anno finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun anno finanziario sarà compilato, in base alle norme vigenti e ai criteri di buona e corretta amministrazione, il bilancio annuale.

Gli utili di esercizio non potranno essere distribuiti agli associati, ma dovranno essere imputati al fondo di riserva. Durante la vita dell'Associazione il fondo di riserva è indivisibile. Tale riserva potrà venire utilizzata per finanziare gli investimenti che si rendessero necessari al raggiungimento dello scopo sociale.

XI. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci Ordinari;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Revisore Unico;
- il Collegio dei Probiviri.

XII. ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARI

XII.a. Partecipazione

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i Soci Ordinari che risultino iscritti all'Associazione e che risultino in regola con il pagamento dei contributi previsti per l'anno precedente a quello dell'Assemblea, nonché i membri del Consiglio Direttivo.

In aggiunta a quanto sopra, è ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano anche via "conference call" a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sulla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove è necessario sia anche il Segretario.

Il Socio recedente è iscritto all'Associazione fino al termine dell'esercizio per il quale è tenuto a corrispondere i contributi a suo carico (articolo IV) con le limitazioni di voto previste (titolo XII.f).

XII.b. Poteri

All'Assemblea ordinaria sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) Su relazione del Consiglio, discutere e deliberare sull'andamento generale dell'Associazione, indicando le direttive di massima da seguire per il raggiungimento degli scopi associativi ed i limiti entro i quali gli stessi debbano essere perseguiti.
- 2) Su relazione del Consiglio e del Revisore unico, esaminare, discutere e deliberare sul bilancio consuntivo dell'anno precedente.
- 3) Ratificare le determinazioni contributive deliberate dal Consiglio.
- 4) Eleggere i membri del Consiglio Direttivo
- 5) Discutere e deliberare su ogni altro argomento posto all'Ordine del Giorno.
- 6) Su proposta del Consiglio, nominare l'eventuale Presidente Onorario.
- 7) All'Assemblea straordinaria sono attribuite le seguenti funzioni:
 - Discutere e deliberare su modificazioni dello Statuto Sociale;
 - Deliberare la messa in liquidazione della Associazione.

L'Assemblea, validamente costituita, rappresenta la totalità degli Associati e le sue delibere, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti gli Associati anche se assenti o dissenzienti.

XII.c. Convocazione

L'Assemblea viene convocata, in forma ordinaria, almeno una volta all'anno non oltre il mese di giugno per l'approvazione del bilancio ordinario di esercizio.

L'Assemblea viene convocata tutte le volte che il consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati con l'indicazione degli argomenti da trattare.

L'Assemblea, sia in forma ordinaria che straordinaria, deve essere convocata a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, spedita alla totalità degli associati, almeno 7 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

XII.d. Validità e maggioranza

Sono validamente costituite le Assemblee, anche non convocate, qualora siano presente tutti i Soci.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno degli iscritti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti Soci ordinari che rappresentino almeno i due terzi dei Soci ordinari iscritti; in successiva convocazione è validamente costituita a distanza di almeno un'ora dalla prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo quanto disposto al successivo art. XX.

L'Assemblea straordinaria delibera col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le Assemblee, anche ordinarie, che abbiano all'ordine del giorno l'esame di capitoli di spesa straordinari, o modifiche delle quote associative, si costituiscono con le condizioni previste per le Assemblee straordinarie e deliberano con le maggioranze previste per tali Assemblee.

XII.e. Deleghe

I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da altro Socio con delega scritta, anche in calce nell'avviso di convocazione da conservarsi presso l'Associazione.

Ogni Socio non può rappresentare più di altri due Soci, oltre a se stesso.

XII.f. Limitazioni di voto

Ogni Socio Ordinario ha diritto a un voto.

Il Socio non può esercitare il diritto di voto nelle delibere nelle quali ha per conto proprio o di altri Soci un interesse in conflitto con quello dell'Associazione.

I Soci di recente iscrizione non possono votare nelle delibere di approvazione dei bilanci degli esercizi sociali nei quali non erano iscritti.

Il Socio recedente non può votare nelle delibere riguardanti argomenti di straordinaria amministrazione o attività che abbiano effetti oltre l'esercizio per il quale è tenuto a corrispondere i contributi previsti a suo carico (titolo IV).

XII.g. Presidenza

La funzione di Presidente dell'Assemblea sarà esercitata dal Presidente del Consiglio Direttivo. In sua assenza, in successione, dal Vice Presidente più anziano da altro Vice Presidente.

XII.h. Registrazione

Le delibere dell'Assemblea risultano da processi verbali, firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta. Dei verbali possono essere rilasciate copie ed estratti, a richiesta.

XIII. CONSIGLIO DIRETTIVO

XIII.a. Composizione

Il Consiglio è composto da tre a sette membri nominati dall'Assemblea Ordinaria. Possono assumere tale carica, oltre ai legali rappresentanti delle Imprese associate, anche dirigenti o terzi dalle stesse designati.

Nel caso di esclusione o recesso dell'Associato, il suo Legale Rappresentante o la persona da lui delegata in seno al Consiglio, decade automaticamente dalla carica.

XIII.b. Presidenza e Vice Presidenza

Il Consiglio elegge nel suo interno un Presidente, il quale rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto, compresa la sottoscrizione di patti ed accordi. Il Consiglio nomina anche un Vice Presidente, scelto tra i Consiglieri, il quale sostituisce il Presidente in tutti i casi di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio può inoltre eleggere, sempre nel suo interno, un Consigliere Delegato determinandone i relativi incarichi e poteri.

E' inoltre facoltà del Presidente conferire particolari incarichi ai singoli Consiglieri.

XIII.c. Durata

I membri del Consiglio durano in carica per un triennio e sono rieleggibili ad eccezione del Presidente che non può essere eletto per oltre due mandati triennali consecutivi.

Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno ad un biennio.

XIII.d. Compensi

L'attività associativa di carattere rappresentativo viene svolta a titolo gratuito, salvo rimborso spese.

XIII.e. Convocazione

Il Consiglio si riunisce nel luogo e nell'ora indicata nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno due Consiglieri con l'indicazione degli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione dovrà essere spedito, a cura del Presidente, a mezzo fax o posta elettronica, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

In caso di particolare urgenza, il termine di cui sopra potrà essere ridotto a tre giorni lavorativi.

XIII.f. Validità e maggioranza

Le riunioni sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite con la maggioranza dei Consiglieri in carica che possono partecipare al Consiglio.

In aggiunta a quanto sopra, è ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano anche via conference call a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sulla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In tal caso il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente determinerà la maggioranza.

XIII.g. Poteri

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni e poteri al Presidente, al Vice Presidente, anche disgiuntamente, o ad un Consigliere Delegato.

Il Consiglio può inoltre delegare proprie attribuzioni ad uno o più Comitati Tecnici composti da un numero variabile di membri scelti anche tra non Consiglieri.

Il Consiglio può nominare uno o più Procuratori per determinati atti o categorie di atti, nell'ambito dei suoi poteri statutari, o di quelli conferitigli dall'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio definisce i termini dell'eventuale mandato al Segretario Generale (XIV).

La rappresentanza attiva e passiva dell'Associazione in ogni sede amministrativa e giudiziaria spetta al Presidente o al Vice Presidente disgiuntamente.

La facoltà di firmare in nome dell'Associazione spetta al Presidente o al Vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento, e a coloro ai quali sarà delegata dal Consiglio con le limitazioni che lo stesso riterrà opportune.

XIII.h. Registrazione

Le delibere del Consiglio risultano da processi verbali, firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Dei verbali possono essere rilasciate copie ed estratti, a richiesta.

XIV. REVISORE UNICO

L'Assemblea ordinaria elegge, a scrutinio segreto, il Revisore Unico ed il suo supplente.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili, senza limiti di mandato.

Il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.

Il Revisore Unico effettivo ed il Revisore Unico supplente devono risultare entrambi iscritti nel Registro Ufficiale dei Revisori Contabili.

Risulta eletto Revisore Unico il candidato che ottiene il maggior numero di voti e supplente il successivo candidato in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Revisore Unico effettivo il Revisore contabile supplente gli subentra.

Il Revisore Unico vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.

Il Revisore Unico può essere invitato alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio e del Comitato di Presidenza.

XV. COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto 5 Probiviri i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun Socio può esprimere fino ad un massimo di 3 preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione. Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa, per il loro indiscusso prestigio professionale e personale e per la loro indipendenza di giudizio. La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente e con ogni altra carica di gestione. I Probiviri nominano al loro interno un Presidente.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i Soci e tra questi ultimi e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente.

Le competenze deferite ai Probiviri riguardano:

- la perdita della qualità di Associato;
- l'interpretazione e l'applicazione dello Statuto ACMI e del presente Regolamento;
- la durata e la decadenza delle cariche ed eventuali problematiche di incompatibilità;
- eventuali irregolarità riscontrate dai Soci nelle procedure elettive;

I Probiviri operano senza formalità di procedura ed hanno le più ampie facoltà di istruttoria e di indagine.

Per la costituzione del Collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati alla Federazione Finco che provvederà alla scelta, sempre tra i Probiviri eletti dall'Assemblea. Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nello Statuto Finco e nel relativo Manuale Organizzativo.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro trenta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate ed al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile.

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

XVI. DIRETTORE

Il Consiglio può provvedere alla nomina di un Direttore, scegliendolo tra le persone che non abbiano rapporti di dipendenza, rappresentanza o, comunque, rapporti professionali con le aziende del settore. Il Direttore sovrintende a tutti gli uffici dell'Associazione e provvede al buon andamento dei servizi.

Egli attua le disposizioni adottate dal Presidente e dagli Organi, ai quali propone le soluzioni ed i provvedimenti utili al conseguimento degli scopi statutari.

Il Direttore partecipa, senza voto, alle riunioni degli Organi dell'Associazione, dei quali esercita le funzioni di segretario.

In sede di Assemblea non può rappresentare gli associati per delega.

XVII. SEGRETARIO

La gestione corrente, lo sviluppo e il coordinamento delle funzioni dell'Associazione possono essere affidate ad un Segretario nominato dal Consiglio Direttivo.

La definizione del mandato al Segretario è demandata al Consiglio Direttivo (titolo XIII.g.).

XVIII. COMITATI TECNICI

Per consentire la maggior flessibilità possibile nella gestione delle attività di interesse degli Associati, il Consiglio Direttivo - come previsto dall'art. XIII.g. del presente Regolamento - può istituire Comitati Tecnici.

I Comitati Tecnici istituiti sono i seguenti:

1. Comitato Tecnico/Normativo;
2. Comitato Marketing e Comunicazione;
3. Comitato Legale e Commerciale;
4. Comitato per le Questioni Europee.

Laddove ci fossero ulteriori aspetti salienti da approfondire, il Consiglio Direttivo potrà variare il numero dei Comitati Tecnici così come quello dei membri che ne fanno parte.

XVIII.a. Compensi

L'attività dei rappresentanti dei Comitati Tecnici viene svolta a titolo gratuito, salvo rimborso spese autorizzato di volta in volta in sede di Consiglio Direttivo

XIX. SANZIONI

XIX.a. Morosità

Al Socio che non abbia provveduto al pagamento delle quote e dei contributi dovuti nei termini previsti (titolo IX.a) il Consiglio Direttivo provvede alla notifica dei termini e, perdurando l'insolvenza, all'avvio del procedimento di recupero del credito, anche in giudizio.

Sugli importi non corrisposti entro il termini previsto sono dovuti gli interessi di mora al tasso di interesse legale, oltre ai costi per il recupero del credito.

Al Socio moroso, dopo la notifica del suo stato e la richiesta di regolarizzazione della posizione non saranno inviati gli aggiornamenti e la documentazione relativi alle attività dell'Associazione.

Il Socio che non provvedesse al pagamento degli importi dovuti entro un anno dalla notifica dei termini, sarà considerato escluso dall'Associazione, ai sensi dello Statuto e del titolo IX.a del presente Regolamento.

XIX.b. Difetto nella comunicazione del fatturato

XIX.b.1. Mancata comunicazione

Gli eventuali contributi integrativi di cui al punto V.b. dovuti dal Socio che non provvede a comunicare il proprio fatturato (titolo IX.b) saranno calcolati applicando al fatturato dell'anno precedente un incremento del dieci per cento, e così cumulativamente per ogni anno successivo.

Il ripristino della comunicazione del fatturato ricostituirà le condizioni di regolarità per il calcolo dei contributi integrativi della prima annualità successiva alla comunicazione stessa, senza restituzione delle maggiori somme eventualmente corrisposte negli anni di inadempienza.

XIX.b.2 Tardiva comunicazione

La comunicazione tardiva del fatturato costituisce inadempienza organizzativa.

XX. SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti del totale dei voti spettanti a tutti gli Associati. In tutti i casi l'Assemblea, con la maggioranza di cui all'art. XII.d., nomina un collegio di liquidatori composto da non meno di 3 membri e ne determina i poteri ed i compensi. Determina altresì la destinazione delle attività nette patrimoniali. Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

XXI. VARIE

Il Consiglio ha facoltà di apportare al presente Regolamento quelle modificazioni di carattere formale che si rendessero necessarie, con carattere di urgenza, per ottenere la registrazione dell'Associazione ai sensi delle leggi in vigore.